



Comune di Bologna

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DC/PRO/2020/17**

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 80301/2014 E SS.MM.II. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1 COMMI 738 E 780 L.160/19 E ART.58-QUINQUIES DEL D.L.124/19 CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L.157/19.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare PG.N.80301/2014 e ss.mm.ii., tra cui ultima la delibera PG.N.566503/2019;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto regolamento in ragione:

- a) dell'intervenuta abrogazione della IUC, disposta dall'art.1 comma 738 della L.160/19 : pur non riguardando - per espressa previsione di legge (commi 738 e 780) - la tassa sui rifiuti (TARI) e la relativa disciplina normativa, tale abrogazione impone di revisionare il titolo del regolamento in oggetto al fine di eliminare ogni riferimento all'estinta IUC lasciando unicamente il riferimento alla TARI;
- b) di quanto disposto dall'art.58-quinquies del D.L.124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/19 n.157, che interviene sull'allegato 1 al regolamento di cui al DPR159/99 per accorpere gli "studi professionali" (fino ad oggi associati ad "uffici" ed "agenzie") a "banche ed istituti di credito"; ciò rende necessaria la revisione (all'interno del regolamento in oggetto) della tabella relativa alle classi in cui sono ripartite le utenze non domestiche ai fini dell'individuazione della tariffa/mq applicabile, al fine di aggiornarla con il novellato inquadramento degli "studi professionali";
- c) dell'intervenuta abrogazione dell'agevolazione IMU per gli immobili di proprietà dei pensionati AIRE. L'art. 9-bis, comma 2, del dl n. 47 del 2014 prevede che, a decorrere dal 2015, la TARI sia applicata in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. L'articolo 9 bis prevedeva, altresì, al comma 1, un'equiparazione all'abitazione principale dei predetti immobili ai fini IMU. La disposizione di cui al comma 2 non è stata espressamente abrogata dall'art. 1 comma 780 della legge 160/2019, sicché l'agevolazione TARI continua ad applicarsi anche nel 2020, nonostante l'abrogazione dell'art. 13, comma 2, del D.L n. 201 del 2011;
- d) di quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 - allegato A - della delibera di Arera 31 ottobre 2019, n. 444/2019: "Nessun corrispettivo può essere applicato agli utenti per la ricezione delle comunicazioni di cui al comma 9.1." ; si rende pertanto necessario abrogare la norma contenuta nell'art. 22 comma 3 del vigente regolamento TARI che prevede di addebitare al destinatario il costo della spedizione postale del prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate e dell'allegato modulo di pagamento (euro 0,80 cadauno).

Dato atto che:

a) il comma 660 della legge n. 147 del 2013 prevede espressamente:

- che il Comune possa deliberare “*ulteriori riduzioni ed esenzioni*” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659);
- che dette riduzioni/esenzioni debbano essere deliberate con regolamento di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997;

b) per l’annualità di competenza 2020 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di *lockdown*.

Dato altresì atto che:

- ai sensi dell’art 15bis, comma 15ter DL34/2019 i versamenti della tari la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Pertanto la scadenza di versamento della seconda rata TARI di cui ai commi 2 bis e 3 bis dell'art. 22 è fissata al 02 dicembre;
- per l’annualità di competenza 2020 la situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Covid -19 giustifica la sospensione del pagamento delle prime due rate (16 maggio e 30 settembre) e la previsione della possibilità di pagare in un' unica soluzione entro il 02 dicembre 2020;
- per l’annualità di competenza 2020 non è, infine, dovuta la tassa giornaliera nel periodo in cui, a seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione COSAP per le attività economiche .

Considerata inoltre l'opportunità di introdurre una norma agevolativa che preveda la tariffa associata alla classe di attività 1 delle utenze non domestiche di cui all'articolo 14 per aps (associazioni promozione sociale), odv (organizzazioni di volontariato) e asd (associazioni sportive dilettantistiche) regolarmente iscritte nei rispettivi albi o elenchi ufficiali in considerazione del fatto che:

- non sono soggetti passivi delle imposte erariali, o comunque, quando lo sono, godono di ampie agevolazioni;
- eventuali attività da loro svolte sono accessorie e finalizzate al sostentamento della loro attività principale.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);

il DPR 158/99 così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19 convertito con modificazioni dalla L.157/19;

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune; l'art.1 commi 738 e 780 della L.160/19;

Preso atto:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione dell’ente;

- che, in particolare, l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, sarà finanziata con avanzo vincolato TARI risultante dal conto consuntivo 2019;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previste : a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020), che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) che per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020, così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020 ;
- di quanto disposto dall'art.53 comma 16 della L.388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Considerato infine che:

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2020;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), approvato con delibera PG n. 80301/2014, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2) DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'1/1/2020;

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Presidente del Consiglio
Luisa Guidone

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -